

**LA.RI.CO. – LABORATORIO DI RICERCA E CONOSCENZA**

**Associazione di promozione sociale**

Via Emilia Ponente, 1693 - 47522 Cesena (FC)

C.F. 900 610 20 401

**VERBALE di ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

**DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE**

Il giorno **24 maggio 2017** alle ore **19.00**, presso la Sala Eventi Macrolibrarsi in Via Emilia Ponente nr. 1705, si riunisce l'assemblea straordinaria dei soci in seconda convocazione. Presiede l'assemblea il presidente sig.ra Donatella Montanari. È nominato segretario la sig.ra Mila Panchetti.

Il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita essendo presente la maggioranza dei soci avente diritto.

Si procede con la discussione secondo il seguente ordine del giorno:

- Proposta di adottare un nuovo Statuto Sociale
- Varie ed eventuali

Il Presidente propone ai soci la necessità di adottare un nuovo statuto, allo scopo di definire meglio alcuni articoli contenuti in quello attuale.

Gli articoli modificati sono i seguenti:

- Art.2 Scopi e finalità della Associazione
- Art. 4 Soci
- Art. 5 Organi Sociali
- Art. 6 Assemblea dei Soci
- Art. 7 Consiglio Direttivo
- Art. 11 Scioglimento

Il presidente prospetta ai soci la necessità di modificare anche la sede legale

della associazione, contenuta nell'Art.1 - Sede, denominazione e durata, con il nuovo indirizzo di Cesena Via Emilia Ponente nr. 1705, che corrisponde alla Sala Eventi dove si svolgono la maggior parte delle attività sociali in programmazione ogni anno.

A questo punto il Presidente da lettura integrale del Nuovo Statuto che viene allegato al presente verbale.

Segue una breve e pacata discussione e al termine l'assemblea approva alla unanimità il nuovo statuto.

Viene affidato l'incarico al Presidente di ottemperare alle comunicazioni di legge per rendere operativo il nuovo statuto e di darne pubblicazione sul sito web dell'associazione [www.larico.org](http://www.larico.org).

Non essendo null'altro da dibattere, la seduta è dichiarata sciolta alle ore **20,30**.


Il Presidente

Donatella Montanari



Il segretario

Mila Panchetti



## **STATUTO**

### **Art. 1 - Sede, denominazione e durata**

È costituita, con sede in 47522 Cesena (FC), Via Emilia Ponente n. 1705 l'Associazione di Promozione Sociale denominata "**Laboratorio di Ricerca e Conoscenza APS**", di seguito detta Associazione. L'Associazione non riconosciuta, ha carattere volontario ed è disciplinata dalla L.R. 34/2002. Un'eventuale modifica della sede all'interno dello stesso comune di Cesena non rappresenta modifica dello statuto. La sede sociale potrà essere trasferita solo previa decisione dell'Assemblea dei Soci, a maggioranza semplice dei presenti. L'Associazione ha durata illimitata.

### **Art. 2 - Scopo e Finalità**

L'Associazione è democratica, apartitica e apolitica e si propone di:

- 1) promuovere e realizzare attività di carattere ricreativo, culturale e artistico atte a dare un contenuto di utilità sociale al tempo libero degli associati e della vita collettiva, rivolte principalmente al benessere fisico, mentale e spirituale;
- 2) favorire e organizzare attività atte a sollecitare l'armonia della vita associativa allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche e artistiche dei soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale;
- 3) promuovere l'assistenza e la solidarietà tra i soci.

Questi scopi potranno realizzarsi tramite varie attività, condotte da professionisti e non, dedicate a bambini, ragazzi e adulti, tra le quali in modo esemplificativo e non esaustivo

- Organizzare attività ricreative culturali al fine di migliorare l'utilizzo del tempo libero dei soci, del loro benessere sociale e fisico e delle loro capacità

pratiche;

- Organizzare convegni, seminari, tavole rotonde, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali in questo campo, così come momenti di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale.

L'Associazione ha facoltà di organizzare anche in collaborazione con altri enti, società e associazioni, manifestazioni culturali connesse alle proprie attività, purché tali manifestazioni non siano in contrasto con l'oggetto sociale, con il presente Statuto Sociale e con l'Atto Costitutivo.

L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta o differita, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

### **Art. 3 - Entrate, patrimonio sociale e quote**

Le risorse economiche e finanziarie per il funzionamento e per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione derivano da: contributi degli aderenti; contributi di privati; quote associative; contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti; contributi di organismi internazionali; donazioni e lasciti testamentari; rimborsi derivanti da convenzioni; introiti derivanti dalle iniziative sociali; proventi derivanti da somministrazione ai soci di alimenti e bevande; entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; da eventuali fondi di

riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio. Il patrimonio sociale, in caso di scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto, sentito l'organismo di controllo, ad altra associazione avente finalità analoga. L'Associazione non ha scopo di lucro e gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione stessa. Si fa divieto di distribuire anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Una parte di essi potrà essere accantonato a fondo di riserva. L'entità della quota associativa è definita annualmente dal Consiglio Direttivo tenuto conto del programma di attività previsto per l'anno successivo, approvata dall'Assemblea dei Soci. In ogni caso la quota associativa non è trasmissibile.

#### **Art. 4 – Soci**

Possono far parte dell'Associazione tutti i cittadini italiani o stranieri, residenti o non residenti nel territorio dello stato, che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statuari e che condividano le ispirazioni fondamentali che animano l'Associazione. L'adesione all'Associazione è volontaria e avviene secondo modo e termini di cui al presente statuto.

I soci si dividono in: **Soci fondatori:** si considerano tali soci che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione; **Soci ordinari:** si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'Associazione secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto; **Soci onorari, benemeriti o sostenitori:** si considerano tali coloro che vengono insigniti di tali qualifiche per volontà del consiglio direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'Associazione o per

la notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'Associazione.

Tutti i soci godono di uguali diritti e hanno uguali doveri nei confronti dell'associazione.

Per diventare socio occorre l'approvazione del Consiglio Direttivo. Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o da chi ne fa le veci. Il socio, ottenuta l'ammissione, s'impegna a osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, il Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo. Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo. Non sono ammessi soci a carattere temporaneo. I soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali, e a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'Associazione; hanno, inoltre, diritto a frequentare i locali di cui fruisce l'Associazione. Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto. L'ordinamento interno è ispirato ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

La qualità di socio si perde:

- causa morte;
- per recesso volontario;
- per esclusione laddove il socio non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- si renda moroso del versamento del contributo annuale per il periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'esercizio sociale;

- svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel Libro Soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 5 - Organi sociali**

Organi dall'Associazione sono: l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente. Tutti i ruoli elettivi si intendono svolti a livello gratuito, salvo quanto previsto dal D.P.R. 645/1994 e D.L. 239/1995 convertito in Legge 336/1995.

#### **Art. 6 - L'Assemblea dei Soci**

L'assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci. Solo i soci maggiorenni d'età possono partecipare alla elezione delle cariche sociali. L'assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria. Le assemblee sono convocate dal Presidente dell'Associazione con avviso almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza, mediante idonei mezzi anche a diffusione generalizzata (internet, mailing, ecc), della segreteria per adempiere le formalità a tal fine

necessarie e mediante pubblicazione della convocazione nella bacheca e sul sito internet dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere la data l'ora e il luogo dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione. L'assemblea ordinaria è convocata una volta l'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, e tutte le volte che il consiglio direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno i 1/10 dei soci. In quest'ultimo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui è richiesta. L'assemblea: approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del consiglio direttivo: approva il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo, come predisposti dal consiglio direttivo; approva i regolamenti predisposti dal consiglio direttivo; provvede all'elezione dei membri del consiglio direttivo; delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il consiglio direttivo riterrà di sottoporle; delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto; delibera le modificazioni del presente statuto; delibera lo scioglimento dell'Associazione in conformità a quanto previsto dal presente statuto. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza semplice. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza semplice. La seconda convocazione deve aver luogo a distanza di almeno 1 giorno dalla prima. Per deliberare sulle modifiche da apportare al presente statuto è indispensabile la presenza di almeno 2/3 dei soci e il voto favorevole dei presenti. Qualora per due



convocazioni non si sia raggiunto il quorum costitutivo, l'assemblea potrà essere nuovamente convocata il giorno successivo all'ultima convocazione e sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice. L'assemblea, è sempre presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua mancanza, dal vice Presidente dell'Associazione o, in mancanza di questo, dal socio fondatore più anziano presente o, in mancanza anche di questo, dal socio ordinario più anziano presente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario. In assemblea è ammessa delega. Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si riveli necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o per scrutinio segreto, secondo quello che decide il Presidente dell'assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione. Le deliberazioni adottate dall'assemblea dovranno esser riportate su apposito libro dei verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti, previa richiesta. Le delibere prese dall'assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto, obbligano tutti i soci dell'Associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

#### **Art. 7 - Il Consiglio Direttivo**

Il consiglio direttivo è l'organo d'amministrazione e di direzione dell'Associazione ed è dotato dei poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutagli dalla legge e dallo statuto. Il consiglio direttivo è

composto da un minimo di 5 ad un massimo di 8 membri, compreso il Presidente, vice Presidente, il Segretario-economo.

Tutti i consiglieri sono eletti dall'assemblea dei soci attraverso regolari elezioni, secondo modalità e termini contenute nel presente statuto e nel relativo regolamento di attuazione.

I consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il vice Presidente e il Segretario-economo. Tutti i membri del consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre orma contenute nello statuto, il consiglio direttivo ha il compito di: disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea dei soci in conformità al presente statuto; curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti; provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, rendendo il conto della gestione all'assemblea dei soci in sede d'approvazione dei bilanci annuali; redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei soci; predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'assemblea dei soci; deliberare in merito alle questioni attinenti il programma d'attività approvato dall'assemblea dei soci; curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione; pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale; decidere in merito all'apertura di c/c bancari e postali ed altra stipula di qualsivoglia contratto che si riveli necessario per l'amministrazione dell'Associazione; adottare atti a carattere patrimoniale e

finanziario che eccedano l'ordinaria amministrazione; assumere ogni altra iniziativa che non competa a norma di legge e di statuto ad altri organi dell'Associazione.

Possono essere eletti nel Consiglio Direttivo soltanto soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri. In quest'ultimo caso, il consiglio dovrà riunirsi entro 15 giorni.

Il consiglio è convocato dal Presidente a mezzo comunicazione scritta da inviare a ciascun consigliere almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero mediante idonei mezzi di comunicazione. Tali formalità non sono necessarie nei confronti dei Consiglieri presenti qualora, alla fine di ciascuna riunione, il Presidente stabilisca il giorno, l'ora e il luogo della successiva riunione.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente o, in mancanza anche di questo, dal consigliere più anziano presente.

Il consiglio si costituisce validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice. In seno al consiglio non è ammessa delega.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni consecutive del consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica.

Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti, ma ove il numero di consiglieri in carica scenda sotto a tre, l'intero consiglio dovrà essere rieletto.

D'ogni delibera del consiglio direttivo deve redigersi apposito verbale, se necessario anche in forma sintetica, da riportare a cura del segretario – economo, il Presidente nomina a tale scopo, fra i presenti, un segretario.

#### **Art. 8 – Elezioni**

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali avranno luogo ogni tre anni e saranno tenute di norma a scrutinio segreto. Possono partecipare elezioni soltanto i soci maggiorenni in possesso della tessera sociale e in regola col pagamento delle quote sociali. Ogni associato ha un solo voto e non può essere portatore di più di una delega. Per le elezioni degli organismi direttivi dovranno essere riportati nel Libro Verbali il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche.

#### **Art. 9 - Presidente e Vice-Presidente dell'Associazione**

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo. Egli rappresenta l'Associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio.

Il Presidente è responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'Associazione, facendosi portavoce delle aspettative, delle idee e delle opinioni degli iscritti.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù d'altre disposizioni contenute nel presente statuto, il Presidente esercita i seguenti poteri: cura l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del consiglio direttivo; assume diritti ed obblighi per conto dell'Associazione, essendone stato preventivamente autorizzato dal consiglio direttivo e/o dall'assemblea dei soci, per

quanto di loro competenza; delega se lo ritiene opportuno, in via temporanea o permanente parte delle sue competenze al Vice-Presidente o ad uno o più consiglieri; sovrintende e controlla l'operato del segretario – economo; stabilisce quali iniziative sia opportuno intraprendere per la realizzazione del programma annuale dell'Associazione, sottoponendole poi all'approvazione del consiglio direttivo; sceglie quale debba essere la linea di collaborazione dell'Associazione con altri organismi ed enti italiani e/o stranieri, previa autorizzazione del consiglio direttivo; esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

Il Vice-Presidente dell'Associazione rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso. Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese, affiancandolo e sostenendone la linea d'intervento. Il Vice-Presidente non può delegare funzioni delegate senza aver avuto l'autorizzazione dal Presidente dell'Associazione.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'Associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice-Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio d'apposita procura.

#### **Art. 10 - Esercizio sociale**

L'esercizio sociale apre il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispose il bilancio (o il rendiconto) che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto o diffe-

rito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dall'Associazione.

L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali.

#### **Art. 11 - Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere. Tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sociale, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo (se costituito) di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

#### **Art. 12 - Norma di rinvio**

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.